

LA LINGUA NEL E DEL PROCESSO: GIURISDIZIONE PENALE E GIURISDIZIONE CIVILE A CONFRONTO

Sommario: 1. Dall'assistenza linguistica nel processo penale alla lingua del processo civile: due visioni diversificate ed inconciliabili. - **Sez. I - L'Unione Europea quale motore del riconoscimento dell'assistenza linguistica nel processo penale.** - 1. La rimozione degli ostacoli linguistici: una questione di eguaglianza sostanziale e di *parité des armes*. - 2. La prospettiva della "grande Europa" e quella della "piccola Europa" a confronto. - 3. La mobilitazione dell'Unione Europea per uno "spazio giudiziario comune". - 4. L'adeguamento tardivo dell'ordinamento giuridico italiano. - 5. L'attuazione delle direttive di Stoccolma: il diritto all'interprete ... - 5.1. ... e alla traduzione degli atti. - 5.2. La problematica estensione delle garanzie alla fase esecutiva. - 5.3. Un'insidia per l'effettività delle garanzie: la verifica della competenza linguistica. - 6. Il diritto all'informazione. - 7. L'atteso esordio delle garanzie di partecipazione della vittima nell'ordinamento italiano. - 8. Il nodo gordiano: la qualità dell'interpretazione e della traduzione. - **Sez. II - Il purismo linguistico del processo civile.** - 1. Un ostacolo preliminare: accesso al processo e traduzione di misure afflittive rivolte allo straniero. - 2. L'uso della lingua italiana nel processo e la nomina dell'interprete in una prospettiva funzionalista. - 3. Nomina dell'interprete e del traduttore e persistenza della prospettiva funzionalista. - **Sez. III - I processi monolingui e bilingui in Südtirol.** - 1. Dalla tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano alla tutela di tutti i germanofoni, anche stranieri non residenti.

1. *Dall'assistenza linguistica nel processo penale alla lingua del processo civile: due visioni diversificate ed inconciliabili*

Se per il processo penale assicurare allo straniero alloggio l'intermediazione linguistica attiene al pieno esercizio del diritto di difesa in giudizio ed all'effettività della tutela giurisdizionale, nel processo civile, con un ribaltamento del verso cui è rivolta la garanzia, prevale

* Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Messina

la concezione originaria della trasposizione linguistica come indispensabile ausilio per il giudice nell'assolvimento delle sue funzioni. Una prospettiva incentrata sull'individuo e sull'effettivo godimento delle garanzie a lui apprestate dall'ordinamento giuridico sul primo versante, a fronte di una imperniata sulla pubblica autorità e sulla integrità della cognizione degli elementi della causa sul secondo. Se si volesse provare a ricercare una ragione teorica della contrapposta e simmetrica angolazione da cui rileva il diritto all'interpretazione ed alla traduzione nei due tipi di processo, si potrebbe ipotizzare che essa costituisca il riflesso della natura isomorfa o meno del rapporto tra le parti coinvolte nel giudizio: mentre le parti dei giudizi civili si presumono collocate in partenza su un piede di parità di fatto, l'imputato che si trova a fronteggiare la parte pubblica nell'esercizio dell'azione penale vanta ogni diritto che appaia funzionale al riequilibrio della sua impari posizione.

Un simile modo di ragionare tuttavia peccherebbe di eccessiva astrattezza, perché ometterebbe di considerare realisticamente le diverse vicende che hanno interessato nel tempo, anche per ragioni esterne, i rispettivi codici di procedura. Sulla marcata diversità di prospettiva sembra infatti influire in maniera significativa il carattere risalente delle disposizioni processualciviltistiche in materia, mai oggetto di aggiornamento¹, mentre, per converso, il codice di procedura penale ha potuto beneficiare di un recente intervento di ammodernamento imposto dalla necessità di adeguamento a specifici vincoli promananti dall'Unione Europea. È nel campo penale infatti, come si vedrà, che più pressante si è manifestata in seno all'Unione l'esigenza di cooperazione giudiziaria², che ha prodotto una considerevole spinta all'introduzione di garanzie minime comuni come premessa indispensabile per promuovere ed alimentare il reciproco affidamento degli Stati³.

Sez. I - L'Unione Europea quale motore del riconoscimento dell'assistenza linguistica nel processo penale

1. *La rimozione degli ostacoli linguistici: una questione di eguaglianza sostanziale e di parité des armes*

Il processo penale che ambisca ad essere "giusto" (art. 111 Cost.) e immune da trattamenti discriminatori, in una prospettiva endoprocessuale, già tra parte pubblica e imputato e, in una prospettiva interprocessuale, tra imputato di lingua italiana e imputato straniero, deve

¹ L'odierno art. 122 c.p.c., in tema di interpretazione, ricalca ancora il progetto definitivo Solmi del 1939 (art. 50, ove si legge: "Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice *può nominare* un interprete"), di impostazione autoritaria, superando tra l'altro il testo del progetto preliminare Solmi del 1937, il cui corrispondente art. 39 era paradossalmente di tenore più garantista (recitando: "Quando al procedimento partecipi taluno che non conosca la lingua italiana, il giudice *nomina* con decreto un interprete").

² Per i profili storici della cooperazione, v. A. WEYEMBERGH, *La cooperazione giudiziaria e di polizia*, in *Manuale di procedura penale europea*, a cura di R.E. KOSTORIS, Giuffrè, Milano 2017, 197 ss.; per le forme e gli strumenti della sua realizzazione, v. G. DE AMICIS, *La cooperazione orizzontale*, *ivi*, 287 ss.

³ V. J. R. SPENCER, *Mutuo riconoscimento, armonizzazione e tradizionali modelli intergovernativi*, in *Manuale di procedura penale europea*, cit., 313 ss.

mirare ad assicurare una tutela effettiva del principio di difesa in giudizio. La pre-condizione⁴, intorno alla quale ruota la concreta possibilità di fruire delle garanzie difensive apprestate dall'ordinamento, consiste nell'abbattimento della barriera linguistica che impedisce al soggetto alloglotto di esercitare i diritti riconosciuti nell'agone del processo, assumendo una posizione paritaria rispetto all'italoglotto. Ancor prima, è lo stesso principio di uguaglianza sostanziale, di cui al co. 2 dell'art. 3 Cost., a richiedere di rimuovere tutti gli ostacoli che di fatto limitano la pari fruizione delle posizioni giuridiche soggettive, quali per lo straniero la mancata conoscenza della lingua italiana⁵. Il perseguimento con adeguati strumenti giuridici di una simile finalità è reso particolarmente impellente dal fenomeno migratorio in atto e dalle sue ingenti dimensioni.

1. La prospettiva della “grande Europa” e quella della “piccola Europa” a confronto

È in virtù della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali – e della considerazione che essa riserva all'antichissima garanzia di matrice anglosassone del *fair trial* – che si introduce il primo riconoscimento internazionale del diritto all'assistenza linguistica. Gli artt. 5, par. 2 e 6, par. 3, lett. a) Cedu accordano rispettivamente, al soggetto in condizione di restrizione della propria libertà, il diritto ad essere informato al più presto e in una lingua che comprende dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico e, all'indagato, il diritto ad essere informato nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dell'accusa elevata a suo carico⁶. L'aspirazione alla creazione di una tutela minima comune dei diritti, in un'area geopolitica che si voleva sempre più compatta e integrata, anche contemplando la possibilità di fenomeni migratori, spinse a predisporre adeguate garanzie per i soggetti coinvolti nel processo senza conoscerne la lingua ufficiale, garanzie che, anche per la loro stretta connessione con l'art. 14 Cedu (divieto di discriminazioni basate sulla lingua), sono state assoggettate nel tempo ad un'interpretazione *magis ut valeant* dai giudici di Strasburgo⁷.

Nella cerchia più ristretta della piccola Europa, l'introduzione di tali garanzie risponde ad un'esigenza qualificata, quella di assicurare le pre-condizioni di quell'autentico spazio europeo di libertà (quale pensato nelle Conclusioni del Consiglio di Tampere del 1999)⁸ comprendente la libera circolazione di tutti i cittadini europei, ovvero il godimento di comuni standard di sicurezza e la possibilità di un *equal access to justice*. Solo secondariamente, essa è strumentale alla cooperazione giudiziaria europea, fondandosi il mutuo riconoscimento delle

⁴ Espressa nei termini di un «meta-diritto» funzionale all'esercizio degli altri diritti processuali da M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, Milano, 2018, 138.

⁵ M. CHIAVARIO, *Garanzie linguistiche nel processo penale ed escamotages riduttivi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1973, 893.

⁶ Su tali disposizioni, v. A. BALSAMO, *Il contenuto dei diritti fondamentali*, in *Manuale di procedura penale europea*, cit., 151.s

⁷ M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 35.

⁸ Poi specificate nella Comunicazione della Commissione del 26 lug. 2000 sul Riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale e nel programma di misure del 2000 per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, in *GUCE C 12*, 15 genn. 2001.

decisioni giudiziarie sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri, che presuppone la riduzione dei motivi ostativi all'esecuzione di tali decisioni, spesso individuati nella violazione dei diritti fondamentali dell'individuo (*sub specie* dei diritti della difesa degli indagati/imputati). È apparso corretto così affermare che l'assistenza linguistica si configura a livello europeo come un diritto di cittadinanza, prima ancora che come un diritto processuale, preliminare a tutti gli altri⁹.

L'impulso dell'Unione Europea in materia, pur se inizialmente dettato da un intento repressivo volto a potenziare la sicurezza nella macro-regione¹⁰, è stato fondamentale. Poco dopo l'inizio degli anni Duemila ci si era infatti avveduti che il sistema Cedu non era stato sufficiente a garantire quell'eguale protezione dei diritti fondamentali necessaria all'istituzione di uno "spazio giudiziario europeo": fattori determinanti di tale insufficienza erano stati la tendenza dei giudici di Strasburgo ad attestarsi su una soglia minima di tutela, il rispetto del margine di apprezzamento connesso all'esigenza di salvaguardare la specificità dei singoli ordinamenti nazionali e il rilievo delle variabili del caso concreto. A differenza di quello all'interpretazione, il diritto alla traduzione, al pari dell'assistenza linguistica per i colloqui difensore/assistito, non era previsto in tutti gli Stati¹¹ e anche là dove contemplato si arrestava alla c.d. *gist translation*¹². La mera presunzione di un effetto di armonizzazione indotto dall'adesione alla Cedu, che di fatto rallentò la cooperazione, cedette il posto alla consapevolezza della necessità di avviare una fattiva collaborazione per potenziare la fiducia reciproca tra gli Stati.

3. La mobilitazione dell'Unione Europea per uno "spazio giudiziario comune"

A seguito di una consultazione pubblica promossa dalla Commissione – sfociata nel 2002 nell'ambizioso *Libro verde sulle garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali* – quest'ultima predispose nel 2004 una proposta di decisione quadro, volta a garantire *standard* di garanzia equivalenti agli imputati come base per l'obiettivo del mutuo riconoscimento¹³. Tale proposta, dall'*iter* molto travagliato, dopo una negoziazione logorante si è arenata, per l'opposizione (determinante nel vigore del metodo intergovernativo basato sull'unanimità) di alcuni Paesi, contrari all'estensione delle sue previsioni anche alla giurisdizione domestica, ovvero al di là dei casi transfrontalieri, a causa delle diverse tradizioni giuridiche nazionali – specialmente nella procedura penale – e di una riserva di principio a consentire l'addentrarsi dell'Unione Europea nel terreno dei diritti fondamentali.

⁹ V., in questo senso, CG, 11 lug. 1985, caso *Mutsch* e CG, 24 nov. 1998, caso *Bickel e Franz*, in cui la garanzia in questione è vista come strettamente concorrente all'integrazione del lavoratore e ad assicurare la sua libertà di circolazione.

¹⁰ V. G. DE KERCHOVE, *Améliorations institutionnelles à apporter au titre VI di traité sur l'Union européenne afin d'accroître l'efficacité de l'action de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité intérieure*, in *Quelles réformes pour l'espace pénal européen?*, a cura di G. de Kerchove e a Weyembergh, Bruxelles, 2003, 20.

¹¹ V. T. SPRONKEN, G. VERMEULEN, D. DE VOCHT, L. VAN PUYENBROECK, *EU Procedural Rights in Criminal Proceedings*, Maklu Publishers, IRCP-Maastricht University, 91.

¹² Ovvero una traduzione molto approssimativa, «volta unicamente a dare un'idea del contenuto»: F. MEGALE, *Lo stile delle sentenze francesi e angloamericane. Analisi delle variabili e strategie di traduzione*, in *InTRAli-nea. Online translational Journal*, 2011, par. 6., che assume come base la classificazione dei testi di F. SABATINI, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, a cura di M. D'Antonio, Cedam, Padova 1990, 675 ss.

¹³ Individuandone la base legale nell'art. 31, par. 1, lett. a), TUE.

Caduta la riserva con il Trattato di Lisbona, che attribuiva valore giuridico alla CDFUE, e riconosciuta, con l'art. 82, par. 2 TFUE una competenza sovranazionale all'armonizzazione in campo processuale, il cammino viene nuovamente intrapreso, sia pure accompagnato da un'esplicita indicazione di metodo a favore di un approccio gradualistico. Il primo passo che si intese compiere, in base alla *roadmap on procedurale rights*¹⁴ prefissata ed al programma ribadito a Stoccolma¹⁵, fu proprio quello relativo al diritto all'assistenza linguistica, che si volle contrassegnato dai connotati della gratuità e della qualità, perseguendo *standard* ottimali di livello della garanzia. Considerata la prima normativa europea sul *fair trial* ed adottata con l'apporto sostanziale del Parlamento (conformemente alla nuova procedura di codecisione), la direttiva 2010/64/UE¹⁶, che sarà salutata dai commentatori come una pietra miliare in materia, viene così approvata all'unanimità.

La direttiva costituiva il primo atto normativo nel settore di quello che era il terzo pilastro, da poco abolito dal Trattato di Lisbona, incidendo sulla cooperazione giudiziaria penale. Il reciproco riconoscimento delle decisioni penali definitive, indispensabile ai fini della cooperazione giudiziaria, avrebbe richiesto l'elaborazione di norme equivalenti in materia di diritti processuali, vale a dire il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, che ora trovava base legale nell'art. 82, par. 2, TFUE. È prevalso tuttavia un approccio informato alla politica dei piccoli passi, volto alla ricognizione di garanzie minime comuni, tesa in definitiva a rafforzare progressivamente la fiducia reciproca degli Stati membri¹⁷.

Dato che lo scopo era quello dell'effettività delle garanzie in relazione al processo, non poteva non seguire, una direttiva sul diritto all'informazione dell'addebito penale¹⁸ (2012/13/UE), che impone che a tutti gli indagati sia consegnata una *letter of rights*, tradotta in tutte le lingue ufficiali dell'Unione in un formato *standard*. Nonostante alcune aporie tra i due

¹⁴ Risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, del 9 dic. 2009.

¹⁵ V. S. MANACORDA, *Le droit pénal sous Lisbonne: vers un meilleur équilibre entre liberté, sécurité et justice?*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2010, 947 ss.

Alla tabella di marcia in attuazione del "programma" seguirono, in una prospettiva assai meno ambiziosa, delle semplici *strategic guidelines*, estremamente generiche, adottate il 26-27 giu. 2014 a Ypres dal Consiglio d'Europa, per il quinquennio 2015-2020: v. A. WEYEMBERGH, *La cooperazione*, cit. 218 s.

¹⁶ La direttiva assicura un'assistenza linguistica adeguata e gratuita a tutti coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento nel quale sono indagati o imputati.

V. in tema C. AMALFITANO, *Le prime direttive europee sul ravvicinamento "processuale": il diritto all'interpretazione, alla traduzione e all'informazione nei procedimenti penali*, in R. DEL COCO - E. PISTOIA (a cura di), *Stranieri e giustizia penale. Problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed europea*, Cacucci, Bari 2014, 1 ss.; M. BARGIS, *L'assistenza linguistica per l'imputato: dalla Direttiva europea 64/2010 nuovi Inputs alla tutela fra teoria e prassi*, in ID. (a cura di), *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, Giuffrè, Milano 2013, 104 ss.; M. PEDRAZZI, *La strategia dell'Unione europea ai fini dell'armonizzazione delle garanzie procedurali in materia penale: le direttive sul diritto all'interpretazione alla traduzione e sul diritto all'informazione*, in N. PARISI, M. FUMAGALLI, A. SANTINI, D. RINOLDI (a cura di), *Scritti in onore di Ugo Draetta*, ES, Napoli 2011, 522 ss.; T. RAFARACI, *Il diritto di difesa nelle procedure di cooperazione nel contesto dell'Unione europea*, in ID. (a cura di), *La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona*, Giuffrè, Milano 2011, 119 ss.

¹⁷ C. AMALFITANO, *Unione europea e garanzie processuali: il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Studi integr. eur.*, 2011, 1, 90 ss.

¹⁸ Diretto a fornire la conoscenza all'imputato degli estremi dell'addebito, l'informazione sulle prerogative processuali e l'accesso al materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

atti, che sarebbero state evitate se il Consiglio avesse accolto la più rigorosa formulazione proposta dal Parlamento, proprio la stretta interdipendenza tra i due interventi, nella loro *ratio* specifica, induce a fugare in via interpretativa il rischio che non tutti i contenuti dell'informativa siano coperti dagli *standard* di qualità che devono assistere la traduzione. Il programma viene completato con le direttive 2016/343/UE, sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo, 2016/800/UE, sulle garanzie per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali e 2016/1919/UE, sul patrocinio a spese dello Stato per gli indagati/imputati e per i ricercati in seguito ad emissione del MAE (c.d. direttive di Stoccolma): tali atti compongono un vero e proprio «*corpus iuris* europeo», anche se il frazionamento della disciplina relativa ai vari aspetti di garanzia ha comportato una non uniformità nei rispettivi livelli di tutela¹⁹. Su tali basi, non solo la Commissione e il Parlamento possono sollecitare l'attuazione del significativo corpo normativo da parte degli Stati più refrattari ma, soprattutto, la Corte di Giustizia può svolgere un ruolo decisivo di potenziamento delle garanzie, colmando i deficit delle previsioni e livellando verso l'alto le soglie di protezione.

4. *L'adeguamento tardivo dell'ordinamento giuridico italiano*

L'ampia attenzione dedicata alle previsioni internazionali regionali e sovranazionali si giustifica per il fatto che tutte le tappe più significative del percorso compiuto dall'assistenza linguistica nell'ordinamento italiano hanno una derivazione europea. Ciò è rilevabile sin dalla configurazione in termini soggettivi della garanzia, accolta per la prima volta dal codice Vassalli, in esplicita adesione agli obblighi internazionali. Il rispetto di tali vincoli esterni, imposto dalla legge-delega alla base del codice del 1988, ha determinato il passaggio dalla concezione funzionale dell'assistenza linguistica²⁰, volta ad assicurare il buon andamento della giustizia, alla concezione soggettiva, quale garanzia di partecipazione individuale²¹. Il passaggio da "ausiliario del giudice" a "collaboratore della difesa", parallelo al transito dal rito inquisitorio accolto nel codice Rocco al rito accusatorio del nuovo processo penale, andò incontro a notevoli resistenze della giurisprudenza, ferma ad escludere la traduzione degli atti e a subordinare la nomina dell'interprete alla richiesta dell'interessato.

Il rafforzamento dell'innovativa svolta va ascritto al merito della Corte costituzionale che, con la storica sent. n. 10/1993, ancorando la disposizione di cui all'art. 143 c.p.p. all'art. 6, par. 3, Cedu, letto come fonte di un diritto soggettivo perfetto, vi ha individuato una «clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e a specificarsi» in relazione alle

¹⁹ V. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 110 ss. (le parole cit. sono a p. 115).

²⁰ V. D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2002, 280 ss.; C. MARINELLI, *La tutela linguistica dell'imputato alloglotto*, in *Dir. Proc. Pen.*, 2002, 1401; G. UBERTIS, *Traduzione degli atti*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. AMODIO e O. DOMINIONI, vol. II, Giuffrè, Milano 1990, 144; M.G. AIMONETTO, *La situazione di impedita o limitata capacità autodifensiva*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Conso, ESI, Napoli 2006, 264 ss.

²¹ V. M. CHIAVARIO, *La riforma del processo penale*, Giappichelli, Torino 1990, 112; ID., *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, III, Giuffrè, Milano 1991, 119 ss.; P.P. RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Giuffrè, Milano 1999, 220; G. UBERTIS, *Commento all'art. 143*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, cit., 146 ss.

singole situazioni. Ed è ancora la Corte costituzionale che ribadisce la garanzia dell'assistenza linguistica allo straniero come «diritto individuale (...), diretto a consentirgli quella partecipazione cosciente al procedimento che (...) è parte ineliminabile del diritto di difesa» (sent. n. 341/1999), nello stesso decisivo momento in cui il diritto alla tutela linguistica viene costituzionalizzato, in virtù della riforma dell'art. 111 Cost. (l. rev. cost. n. 2/1999)²².

Nemmeno il riconoscimento costituzionale, che prelude a nuovi interventi della Corte costituzionale²³, è valso tuttavia a superare interamente le vischiosità della giurisprudenza di legittimità, retaggio di un'impostazione antiquata, che indebolisce la garanzia, intendendo restrittivamente il presupposto sostanziale della mancata conoscenza della lingua e ampliando le ipotesi di sanatoria.

5. L'attuazione delle direttive di Stoccolma: il diritto all'interprete ...

Nel richiamato contesto di ritardo della prassi, si inserisce innovativamente il d.lgs. n. 32/2014²⁴, grazie al quale – facendo seguito alla legge di delegazione europea 2013²⁵ – viene data attuazione alla prima direttiva di Stoccolma, con l'aggiunta, all'art. 104 c.p.p., di un comma dedicato a riconoscere il diritto all'assistenza linguistica²⁶ nei colloqui con il difensore all'imputato straniero in condizioni di restrizione della libertà personale e con la riscrittura dell'art. 143 c.p.p., che contempla previsioni in astratto molto ampie²⁷. Si introduce in tal modo un vero e proprio "diritto all'interprete", che avvicina il nostro ordinamento alle esigenze poste dall'art. 111 Cost.: alla prospettiva della soddisfazione del principio di eguaglianza tra l'imputato che comprende e quello che non comprende la lingua italiana²⁸, si aggiunge quella della soddisfazione del principio di parità delle armi, innanzitutto su un preliminare profilo linguistico, tra pubblico ministero e difesa²⁹.

La larga tutela accordata sulla carta rischia, tuttavia, di scontrarsi con la realtà dell'insostenibilità dei costi, mettendo a repentaglio l'effettività dei riconoscimenti³⁰: il Governo non ha infatti prestato alcuna attenzione agli istituti della *sight translation* e della *summary sight translation*, presenti nella direttiva proprio allo scopo di limitare i costi della traduzione. Un altro

²² Pur con alcune incertezze: la riforma trascura, ad es., le esigenze di partecipazione consapevole della vittima del reato.

²³ V. Corte cost., sent. n. 254/2007, che introduce la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete.

²⁴ Per una prima lettura, v. A. IERMANO, *Il diritto all'interpretazione e alla traduzione: a proposito del D.Lgs. del 4 marzo 2014, n. 32*, in *Federalismi.it*, 23 lug. 2014.

²⁵ L. n. 96/2013.

²⁶ Per il diverso tema delle prerogative spettanti agli appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute v. l'art. 109 c.p.p. e, *infra*, la SEZ. III.

²⁷ V. M. ANTINUCCI, *L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto di difesa effettiva*, in *Arch. Pen.*, 2014, n. 1, 1; G. SPANGHER, *Il diritto all'interprete e al traduttore: attuata la direttiva europea*, in *Cass. pen.*, 2015, 2876; N. TRIGGIANI, *Garanzie linguistiche: l'interprete e il traduttore*, in *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino 2015, 186.

²⁸ M. CHIAVARIO, *La tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 347.

²⁹ Sia consentito rinviare sul punto a G. SORRENTI, *Giustizia e processo nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano 2015, 113 ss.

³⁰ V. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 291 s.

rilievo critico va mosso sul piano della qualità del servizio di interpretazione e traduzione, secondo pilastro della direttiva, affrontato con la mera modifica dell'art. 67 disp. att. c.p.p., volta ad inserire nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale anche gli esperti in «interpretariato e traduzione»: una soluzione meramente formale, data l'assenza di serie verifiche sulla competenza a monte dell'inserimento³¹.

A tali inconvenienti rimedia in parte il d.lgs. n. 129/2016, adottato sulla scorta della facoltà concessa dalla legge-delega al Governo di dettare decreti integrativi e correttivi della prima attuazione ed avente come finalità quella di evitare abusi nell'esercizio del diritto all'interprete e di alleggerire l'autorità giudiziaria da alcuni adempimenti in tema di traduzione scritta e di videoconferenze. Nel decreto, si è prevista, in caso di *sight translation*, l'aggiunta di una registrazione fonografica alla redazione del verbale e si è introdotto l'obbligo per il giudice di avvalersi, in via prioritaria, di interpreti e traduttori inseriti nell'albo nazionale, salvo che per specifiche e particolari esigenze, senza tuttavia colmare le lacune della normativa circa la selezione degli esperti, in ottemperanza della direttiva 2010/64 e della direttiva 2012/29 (per la vittima)³².

Come si è detto, l'art. 143, co. 1, c.p.p., nella prospettiva adottata dalla direttiva 2010/64/UE di rendere effettivo l'esercizio della difesa in giudizio, garantisce il diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per l'imputato straniero anche nei colloqui con il difensore prima che lo stesso renda un interrogatorio, ovvero prima che presenti una memoria difensiva nel corso del procedimento. Sempre nella direzione di una più accentuata garanzia difensiva per l'indagato (o imputato) si inserisce il comma 4-*bis* dell'art. 104 c.p.p., in virtù del quale «l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti». La necessità di garantire il colloquio tra difensore e assistito anche nelle primissime battute del procedimento penale e, per di più, in situazioni di particolare vulnerabilità per il ristretto evita eventuali abusi della polizia o dell'autorità giudiziaria e qualsiasi manovra diretta a dilatare i tempi del colloquio. Ne consegue che l'interrogatorio di garanzia non assistito dall'interprete comporterebbe la nullità del provvedimento cautelare.

In situazioni limitative della libertà personale, si ha pertanto una particolare urgenza di accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana, ai sensi del comma 4 dell'art. 143 c.p.p., secondo cui «l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria»: nel silenzio circa la procedura da adottare, soccorrono le linee guida impartite dalla direttiva, ex art. 4, par. 2, da cui si può desumere un obbligo, in caso di arresto o fermo di polizia, di informare il p.m., qualora si prospetti un dubbio relativo alla mancata conoscenza della lingua italiana³³.

³¹ V. A. PROCACCINO, *La selezione dei consulenti tecnici e la tracciabilità dell'expertise: profili interni e comparatistici*, in *Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine*, a cura di D. Curtotti e L. Saravo, Giappichelli, Torino 2013, 189.

³² V. M. GIALUZ, *La riforma dell'assistenza linguistica: l'Europa chiedeva un intervento più attento all'effettività della garanzia*, in *Le nuove norme sulla giustizia penale*, a cura di C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, Cedam, Padova 2014, 447 ss.

³³ Sia che si tratti della detenzione dell'indagato (o imputato) delineato dall'art. 104, co. 4-*bis*, c.p.p., sia che si versi nell'ipotesi della comunicazione con il difensore ai sensi dell'art. 143, co. 1, c.p.p.

5.1.... e alla traduzione degli atti

Correlativo all'istituto dell'interprete è quello della traduzione degli atti, prevista dall'art. 143, co. 2, c.p.p., secondo cui «l'autorità procedente dispone la traduzione scritta entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono le misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna». La disposizione individua, in maniera tassativa, gli atti c.d. a traduzione obbligatoria, che rispondono innanzitutto alla logica di assicurare all'indagato tutti gli strumenti informativi inerenti al processo a suo carico, comprendenti le *letters of rights* previste dalla direttiva n. 13 del 2012 (v. par. seg.) e gli atti contenenti l'imputazione. Rientrano altresì nell'elencazione le misure cautelari personali, con una previsione eccessivamente ampia, in quanto si sarebbe potuta limitare la traduzione obbligatoria per le misure cautelari custodiali³⁴. Infine, completano l'insieme le sentenze e i decreti penali di condanna, superando la pervicace ostinazione della giurisprudenza di legittimità a negare, con serio pregiudizio per la sua difesa, la necessità di traduzione di tali provvedimenti a beneficio dell'imputato alloglotto³⁵. Una conferma in tal senso viene dalla pronuncia con cui la Cassazione, pur in assenza di sanzioni comminate dal d.lgs. n. 32/2014 per l'omessa traduzione dell'atto conclusivo del giudizio, afferma che la violazione del precetto che impone la traduzione della sentenza (nella specie si trattava di sentenza d'appello), pur non traducendosi in un vizio dell'atto, ne determina l'inidoneità al passaggio in giudicato, con relativa sospensione dei termini d'impugnazione, fintantoché l'imputato non ne abbia avuto conoscenza in una lingua a lui accessibile³⁶.

Il legislatore italiano, seguendo la logica binaria che informa la direttiva europea, dispone, al comma 3 dell'art. 143 c.p.p., una norma di chiusura, che prevede un potere discrezionale del giudice di ordinare la traduzione gratuita di altri atti o parti di essi «ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico», anche su richiesta motivata di parte. Tale potere dovrebbe essere senz'altro esercitato rispetto ai singoli atti d'indagine che costituiranno il materiale probatorio raccolto dal p.m., mettendo in condizione l'imputato di conoscere gli elementi essenziali della *discovery* del pubblico ministero, al fine di predisporre un'adeguata strategia difensiva³⁷.

Rivolgendosi espressamente agli atti provenienti dall'autorità e destinati all'imputato, la previsione codicistica non consente al giudice di disporre la traduzione a spese dello Stato

³⁴ V. ID., *op. ult. cit.*, 435.

³⁵ *Ibidem*, 439; adde, D. CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 233 ss. e S. SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale. Diritto all'interprete e tutela delle minoranze linguistiche*, Cedam, Padova 2010, 127 ss.

³⁶ Cass. pen., sez. II, 6 apr. 2016, n. 13697, su cui v. L. POLITI, *Società multilingue e diritto ad un equo processo*, in *Proc. pen. e giust.*, 6/2015, 68 s.

³⁷ V. D. PERUGIA, *Processo penale allo straniero: alcune osservazioni sul diritto all'interprete e alla traduzione degli atti*, in *Dir. pen. cont.*, 7/2018, 121.

degli atti che l'imputato o l'indagato redige in una lingua straniera e indirizzi all'autorità giudiziaria procedente. È condivisibile tuttavia l'opinione secondo cui la garanzia dell'intermediazione linguistica gratuita anche riguardo a tali atti possa ricondursi all'art. 143-*bis*, co. 1, c.p.p., che prescrive la nomina di un interprete quando occorre tradurre uno scritto formulato in lingua straniera. Sebbene la norma sia stata dettata per l'esercizio della funzione giudiziaria, il suo ampio tenore letterale ne consente l'astensione a tutti i casi in cui la traduzione appaia indispensabile per assicurare l'equità del procedimento³⁸. Una simile conclusione è preferibile a quella che, ravvisando una lacuna legislativa irrimediabile, ritiene gli atti in discorso destinati ad essere dichiarati nulli, ai sensi dell'art. 109, co. 3, c.p.p.³⁹.

5.2. *La problematica estensione delle garanzie alla fase esecutiva*

Un ultimo punto riguarda l'estensione della garanzia dell'assistenza linguistica che, quale meta-diritto in mancanza del quale ogni altra prerogativa processuale appare neutralizzata, non dovrebbe venir meno nemmeno in fase esecutiva. Dato che tuttavia l'art. 1, par. 2, della direttiva europea n. 64 del 2010⁴⁰ esclude dal suo ambito di applicazione i procedimenti *in executivis*, qualsiasi appiglio argomentativo va ricercato nella cornice costituzionale. Ma, tra i principi del giusto processo sanciti all'art. 111 Cost., mentre quelli contenuti nei primi due commi si riferiscono ad ogni tipo di giudizio, per gli altri tale riferibilità è controversa. Non c'è dubbio tuttavia che il co. 3, accanto a garanzie che attengono al contraddittorio in senso stretto, ne includa altre riconducibili già all'art. 24, come certamente quella consistente nell'assistenza linguistica. Né è contestabile la salvaguardia integrale del diritto alla difesa nella fase esecutiva, in cui è in gioco la libertà personale, come la Corte costituzionale ha avuto espressamente modo di affermare⁴¹. Il dovere di interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 143 c.p.p. impone pertanto di potenziare in sede ermeneutica ogni possibilità di estensione analogica della previsione anche nell'ambito dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza⁴².

5.3. *Un'insidia per l'effettività delle garanzie: la verifica della competenza linguistica*

Si può tuttavia rilevare che, data l'incertezza sul grado di conoscenze linguistiche che esonerano dall'apprestamento delle garanzie dell'interprete e della traduzione e data quindi la non automaticità delle stesse, che non risultano ancorate a dati certi, le prerogative riconosciute si prestano ad essere sensibilmente indebolite. Il rischio trova riscontro in alcuni filoni

³⁸ Soddisfacendo le esigenze poste dalla direttiva n. 64/2010 e dalla CG: v. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 443 s.

³⁹ S. MELONI, *Niente di nuovo sulla traduzione degli atti in ambito processuale: una storia italiana*, in *Cass. pen.*, 2010, fasc. 10, 3683.

⁴⁰ Che riconosce il diritto all'interprete e alla traduzione «alle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro (...) di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla conclusione definitiva, (...) inclusi l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso».

⁴¹ C. cost., sent. n. 53/1968.

⁴² Per uno sforzo in questa direzione, distinguendo tra il diritto all'interpretazione e quello alla traduzione, v. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 365 ss.; adde A. ZIROLDI, *Art. 143*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, IV, Milano, 2010, 1521.

giurisprudenziali che, se generalizzati, porterebbero ad un sistematico svuotamento delle garanzie normative⁴³: la Cassazione di recente ritiene che nessuna previsione imponga che la verifica della competenza linguistica debba essere effettuata direttamente dall'autorità giudiziaria, né che ad essa prenda parte il difensore, «*trattandosi all'evidenza di un atto non a valenza difensiva*»⁴⁴; aggiunge altresì, in un orientamento consolidato, che tale verifica costituisce una valutazione di fatto la quale, se correttamente e compiutamente motivata, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità⁴⁵.

Quanto al livello di conoscenza sufficiente ad escludere l'assistenza linguistica, se da una parte la giurisprudenza comune si è talora ritenuta esonerata dal predisporla, in sussistenza di una «discreta conoscenza» della lingua italiana⁴⁶, dall'altra si suggerisce di adottare per la verifica il criterio del *complexity test*, messo a punto dalla Corte di Strasburgo in un caso riguardante l'Italia (ma anch'esso ancora non attecchito nella giurisprudenza, talora attestata su indici presuntivi)⁴⁷. Sulla base di esso, il livello linguistico dell'interessato in mancanza del quale occorre fare ricorso all'interprete varia a seconda dei reati contestati, così come per la traduzione dipende dal grado di complessità delle comunicazioni a lui dirette: avendo riguardo alle classificazioni adottate nel quadro comune europea, si potrebbe trattare di un livello B1 quando ad essere ascritto è un reato di furto, di uno B2 quando viceversa si imputa un reato di bancarotta⁴⁸.

6. Il diritto all'informazione

Prius logico della partecipazione effettiva non può che essere la consapevolezza della sussistenza di un procedimento a proprio carico, il che renderebbe indefettibile la configurazione di un relativo onere informativo a carico dell'autorità procedente. Il diritto ad essere informati dell'accusa «nel più breve tempo possibile» tuttavia si pone in diretta tensione con l'esigenza di segretezza delle indagini⁴⁹, una volta assodato che l'«accusa», secondo la nozione materiale accolta dai giudici di Strasburgo⁵⁰, prescinde da una contestazione ufficiale dell'imputazione e può consistere nell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato.

⁴³ V. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 383 e 393 ss.

⁴⁴ Cass. pen., sez. II, 31 gen. 2017, n. 7913.

⁴⁵ Cass. sez. IV, 18 gen. 2013, n. 39157.

⁴⁶ Così Trib. Palermo, 24 sett. 2001, n. 1431, *Hiddadura*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 76, che ne trae la conseguenza per cui l'imputato non può perciò dolersi della mancata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare, invocandone la nullità in sede di riesame: v., criticamente, la nota di R. CONTI, *Traduzione degli atti a imputato straniero: c'è obbligatorietà?*, *ivi*, 78 ss. La decisione si colloca in linea con la posizione della Cass., S.U., 23 giu. 2000, *Jakani*, in *Cass. pen.*, 2000, 32 55 ss., per cui «se lo straniero ha mostrato, in una qualsivoglia maniera, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati e non è rimasto completamente inerte, ma al contrario, ha assunto personalmente delle iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, il giudice non ha alcun obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete».

⁴⁷ V. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 395 ss.

⁴⁸ Per questa proposta, v. ancora M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 386 ss.

⁴⁹ V. S. GRIECO, *L'indagato e l'informazione dell'accusa a suo carico: il diritto di "difendersi conoscendo"*, in *Dirittifondamentali.it*, 1/2018, 2.

⁵⁰ C. edu, caso *Adulf c. Austria*.

L'attenzione riservata al segreto investigativo ha impedito l'affiorare di un diritto a conoscere del processo, tranne che al compimento di provvedimenti pregiudizievoli, tra cui rientrano certamente quelli limitativi della libertà personale o patrimoniale, quali le misure precautelari e cautelari, gli atti con rilevanza probatoria in dibattimento, nonché quelli che per il loro svolgimento richiedono la partecipazione dell'indagato e del suo difensore (quali l'interrogatorio, il confronto, gli accertamenti tecnici non ripetibili, le ispezioni non urgenti). Tali atti, esigendo la partecipazione dell'indagato, implicano la caducazione del c.d. segreto interno e consentono di rendere con l'occasione l'interessato edotto delle sue prerogative difensive, nel caso in cui non abbia già un difensore, e della *notitia criminis*, tramite il contestuale invio dell'informazione di garanzia. Fuori da tali ipotesi, l'indagato veniva a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico solo a seguito della proroga delle indagini richiesta dal p.m. al g.i.p. o a seguito della notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini ad opera dello stesso p.m., in virtù di oneri informativi introdotti dalla legge Carotti (l. n. 479/1999).

Il diritto all'informazione finiva così per dipendere da una « scelta esclusiva del titolare delle indagini, che può stabilire il momento della conoscibilità, con la conseguente caduta del segreto interno, stabilendo, ad esempio, se prorogare le indagini, effettuare o meno un atto garantito e così via »⁵¹. Il che minava la concezione della difesa come attività, simmetrica ed autonoma rispetto a quella degli organi inquirenti, tesa a ricercare le prove a discarico e a svolgere investigazioni mirate a predisporre una strategia processuale efficace.

In attuazione ancora una volta della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013, il legislatore dà seguito alla direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione, che potenzia quanto stabilito dalla direttiva 2010/64/UE, occupandosi esaurientemente di tutti e tre gli aspetti riconducibili ai diritti informativi: la conoscenza degli estremi dell'addebito, l'accesso al materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero, la conoscenza del contenuto dei diritti difensivi⁵².

I primi due si ritenevano compitamente assolti nell'ordinamento italiano, l'uno, dalla notifica dell'ordinanza cautelare, contenente l'indicazione sommaria del fatto e delle norme violate, l'altro, dall'obbligo di deposito degli atti a sostegno della richiesta della misura, come selezionati dal p.m. (ciò, discutibilmente, pure se l'art. 116 c.p.p. ancora affida al p.m. ed al giudice un potere discrezionale nel rilascio di copia di tali atti)⁵³. A colmare le carenze relative al terzo profilo additato dalla direttiva, interviene il d.lgs. n. 101/2014, che incide sugli artt. 293 e 294, per le misure cautelari e sugli artt. 386 e 391 c.p.p. per quelle pre-cautelari⁵⁴, introducendo la *Letter of Rights* a favore dell'indagato. Si accresce in tal modo l'insieme delle garanzie

⁵¹ S. GRIECO, *L'indagato e l'informazione dell'accusa*, cit., 10 e già A. CONFALONIERI, *Diritto ad essere informati riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 1009.

⁵² V. S. CIAMPI, *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*, in *Dir. pen. cont.*, 2012.

⁵³ S. GRIECO, *op. ult. cit.*, 12.

⁵⁴ Con riferimento ad una persona penalmente coinvolta con residenza o dimora all'estero, la disciplina giuridica penale italiana garantisce l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, redatta in lingua italiana e con traduzione in allegato nella lingua ufficiale dello Stato in cui risulta essere nata la suddetta persona, contenente l'indicazione dell'autorità procedente, il titolo del reato, la data e il luogo in cui è stato commesso, e l'invio dell'invito a dichiarare un domicilio nello Stato italiano, redatto in una lingua accessibile al destinatario, in attuazione

minime in favore dell'indagato, per il quale, a differenza del passato, l'informazione sul diritto di difesa e sull'accusa elevata a suo carico non dipende più esclusivamente da un'iniziativa del p.m., quale lo svolgimento di un atto garantito, ma, in caso di esecuzione di una misura cautelare o pre-cautelare, si attiva autonomamente

Con gli artt. 293, 294 e 386 c.p.p. si sancisce il dovere di fornire alla persona fermata o arrestata (in flagranza di reato o colpita da una misura di custodia cautelare) una comunicazione contenente un elenco di diritti a lei spettanti affinché possa procedere all'impugnazione avverso il provvedimento limitativo della libertà. La comunicazione delle informazioni, da redigere in forma chiara e precisa, nel caso in cui il soggetto non conosca la lingua italiana, va consegnata tradotta in una lingua a lui comprensibile. Nel caso in cui non sia prontamente disponibile la comunicazione scritta in una lingua comprensibile al destinatario, l'informativa può essere fornita oralmente, salva successiva consegna della versione scritta. Mentre il dovere di dare la comunicazione grava sulla polizia giudiziaria⁵⁵, spetta al giudice (dal momento che non è stata accolta la proposta di far conseguire all'omessa comunicazione la sanzione della nullità degli atti successivi) verificare, in sede di interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. o di udienza di convalida ex art. 391 c.p.p., che l'indagato o l'imputato abbia avuto cognizione della comunicazione o, quanto meno, dei contenuti essenziali necessari al corretto esercizio del diritto di difesa, provvedendo altrimenti a dare o a completare l'informazione. L'attività informativa è soggetta ad obbligo di verbalizzazione.

Con le modifiche apportate agli artt. 369 e 369-bis c.p.p., invece, il codice di rito assicura all'indagato la conoscenza effettiva dei diritti ad esso spettanti sin dalla fase delle indagini preliminari, stabilendo che con la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio deve anche esser indicata la sussistenza del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali⁵⁶. La modifica richiamata non appare, però, in linea con la *ratio* della direttiva del 2012, che estende il diritto all'informazione nei procedimenti penali per tutto il giudizio di merito compresi gli eventuali gradi di impugnazione. È opportuno un ulteriore adeguamento della norma di cui all'art. 369-bis, co. 1, c.p.p., al fine di prolungare l'ambito di operatività del diritto all'informazione sulle possibilità della difesa, anche alle fasi del procedimento successive⁵⁷. In proposito, va ricordato l'art. 59 (Disciplina e sanzioni), lett. a), delle Regole Penitenziarie Europee, che estende anche a favore del detenuto il diritto all'informazione della natura e dei motivi dell'accusa mossagli, previsto negli artt. 5, co. 2 e 6, co. 3, lett. a), Cedu.

7. *L'atteso esordio delle garanzie di partecipazione della vittima nell'ordinamento italiano*

dell'art. 169 (Notificazioni all'imputato all'estero), co. 1 e 3, del c.p.p., 41 e dell'art. 63 (Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero), del d. lgs. n. 271/89.

⁵⁵ V. R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Previsto anche per gli agenti di polizia giudiziaria l'obbligo di avvisare i fermati in fase precautelare*, in *Guida dir.*, 2014, n. 32, 50.

⁵⁶ V. S. CIAMPI, *Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d. lgs. 1° luglio 2014 n. 101*, in *Dir. pen. cont.*, 24 sett. 2014; C. PANSINI, *Novità legislative interne*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, n. 6, 12; R. PUGLISI, *Le nuove garanzie informative nel provvedimento cautelare*, *ivi*, 2015, 84.

⁵⁷ D. PERUGIA, *Processo penale allo straniero*, cit., 123.

Sebbene da tempo la dottrina fosse avvertita del fatto che il diritto all'interprete dovesse essere riconosciuto, non solo all'imputato, ma anche alla parte privata, il codice Vassalli si limitava a prevedere che il giudice potesse nominare un interprete quando occorreva tradurre uno scritto in lingua straniera o nell'ipotesi in cui una persona che volesse o dovesse rendere una dichiarazione non conoscesse la lingua italiana (art. 143, co. 2, c.p.p.). Si estendeva in sostanza, così, la garanzia minimale predisposta per il testimone anche alla persona offesa o danneggiata. Peraltro, la previsione perteneva all'apparato ausiliario alla corretta e piena cognizione del giudice (oltre che a difesa dell'imputato) e men che mai all'ambito delle garanzie partecipative della vittima⁵⁸.

La direttiva 2012/29/UE, incentrata sul diritto della vittima alla comprensione, ovvero ad intendere compiutamente quali opzioni l'ordinamento le attribuisca, comunicando alle autorità le proprie determinazioni sul punto, si configura invece come un diritto funzionale all'esercizio degli altri diritti processuali a lei riservati⁵⁹, coperto dall'assoluta gratuità. Il d. lgs. n. 212/2015, nel darvi attuazione in una disposizione articolata (art. 143-bis, c.p.p., rubricato "Altri casi di nomina dell'interprete"), rimedia ad un fragoroso silenzio rilevabile fino a quel momento nella legislazione nazionale⁶⁰.

Viene innanzitutto reintrodotta la disciplina dell'art. 143, co. 2, vecchio testo (poco sopra richiamato), in quanto l'attenzione alle prerogative sull'assistenza linguistica dell'imputato aveva fatto perdere i benefici per la comprensione dell'autorità giudiziaria che tale disposizione assicurava. Si prevede poi che l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana, nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di esser assistita dall'interprete. Nell'interesse della celerità è contemplata la possibilità di avvalersi delle tecnologie di comunicazione a distanza, purché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento. Infine si introduce il diritto, per la vittima che non conosce la lingua italiana, alla traduzione gratuita degli atti, o di loro parti, che contengano informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti, eventualmente anche in forma

⁵⁸ M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 302, il quale rileva come una maggiore sensibilità non si rinveniva nemmeno nella giurisprudenza.

Nessuna incidenza nell'ordinamento nazionale, per mancato esercizio della delega, aveva poi avuto la legge comunitaria 2009 per il recepimento della decisione quadro 2001/220/GAI. Gli art. 52 e 53 delegavano il Governo a modificare il codice introducendo un primo diritto dell'offeso a ricevere informazioni relative all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza di cui poteva avvalersi nel procedimento, ai diritti sostanziali e processuali a lui spettanti.

⁵⁹ V. S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di L. Luparia, Cedam, Padova 2015, 11; M. GIALUZ, *Il diritto alla comprensione e alla traduzione*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Giappichelli, Torino 2017, 197; Id., *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 255 ss.; S. RUGGERI, *Procedimento penale, diritto di difesa e garanzie partecipative nel diritto dell'Unione europea*, in *Dir. pen. cont.*, 4/2015, 140.

⁶⁰ V. V. BONINI, *L'assistenza linguistica della vittima*, in P. Spagnolo, H. Belluta, V. Bonini, *Commento alle nuove norme in materia di tutela della vittima del reato*, in *www.legislazionepenale.eu*, 38 ss. e P. SPAGNOLO, *Nuovi diritti informativi per la vittima dei reati*, *ivi*, 3 ss.

orale (se il giudice ritiene che questo non sia pregiudizievole alla persona offesa). Si dà ingresso così per la prima volta alla *sight translation* nel nostro ordinamento.

Come ulteriore garanzia, la persona offesa che presenta denuncia o querela dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha il diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta e di ottenere, su richiesta, la traduzione nella stessa lingua dell'attestazione di ricezione dell'atto (art. 107-ter disp. att. c.p.p.).

8. Il nodo gordiano: la qualità dell'interpretazione e della traduzione

Se la piena e tempestiva attuazione delle direttive europee fa compiere un considerevole passo avanti nel nostro ordinamento quanto al giusto processo dello straniero, è però «mancato il coraggio di investire seriamente sulla qualità dell'interpretazione e della traduzione», rischiando nei prossimi anni di «compromettere la piena attuazione del giusto processo nel caso di coinvolgimento di imputati o vittime alloglotti»⁶¹.

Va innanzitutto rilevato che nella disciplina novellata nulla si dice sulla lingua in cui tradurre. Il riferimento alla lingua ufficiale dello Stato in cui l'imputato risulta essere nato, che si rinviene per l'invito a dichiarare o eleggere domicilio (art. 63 disp. att. c.p.p.), se può dirsi adatto per la prima notifica, risulta meno adeguato a garantire in modo generalizzato le esigenze dell'assistenza di cui all'art. 143 c.p.p.

Soccorre in proposito il testo unico dell'immigrazione (d.lgs. n. 286/1988), il cui art. 2 adotta uno schema binario, basato sul ricorso in prima battuta alla lingua comprensibile dall'interessato, ovvero, quando ciò non sia possibile, in una lingua internazionalmente diffusa (c.d. lingua veicolare): francese, inglese o spagnolo, a preferenza del soggetto alloglotto⁶². Quanto alla determinazione, che risulta essere decisiva, del presupposto dell'impossibilità, la Corte di cassazione, rivedendo il proprio iniziale orientamento che si accontentava, per il passaggio alla lingua veicolare, della mera attestata impossibilità di trasposizione nella lingua madre, ha affermato il principio per cui non sia sostenibile ed invocabile l'impossibilità di traduzione nella lingua madre dell'interessato, quando si tratti di atti standardizzati⁶³, così come quando si tratti di lingue di comunità immigrate e radicate sul territorio nazionale⁶⁴. Al di fuori dell'ipotesi di documenti a contenuto ripetitivo, deve farsi ricorso all'applicazione diretta della previsione della direttiva 2010/64/UE, che consente un'alternativa alla lingua madre o di uso abituale dell'alloglotto, offerta dalla lingua veicolare, solo laddove l'interessato abbia una conoscenza effettiva della lingua dotata di diffusione a livello internazionale. Di essa non ci si potrà invece mai avvalere prescindendo dall'accertamento in concreto della sua effettiva conoscenza.

È però sul piano del grado di professionalità degli esperti linguistici che si riscontrano tradizionalmente le maggiori carenze dell'ordinamento italiano. Gli elenchi ufficiosi predisposti presso gli uffici dell'autorità di pubblica sicurezza o giudiziaria includevano soggetti individuati

⁶¹ M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., 307.

⁶² A queste la disciplina della procedura d'esame delle domande di protezione internazionale e di quelle per la revoca e la cessazione dei relativi *status* accordati (d.lgs. n. 95/2008) aggiunge l'arabo.

⁶³ Cass. civ., sez. VI, 8 mar. 2012, n. 3678.

⁶⁴ Cass. civ., sez. VI, 19 sett. 2016, n. 18268.

per conoscenza diretta della stessa autorità, in assenza di qualsiasi accertamento sulla competenza⁶⁵. Si legittima pertanto l'affermazione per cui «alla trasformazione radicale del paradigma normativo, sancita dal codice Vassalli (...) non è seguito un mutamento organizzativo della professione, una revisione delle tariffe, né un cambiamento culturale da part degli operatori del diritto rispetto alla percezione del ruolo dell'esperto» linguistico⁶⁶.

Solo nel 2015 la norma tecnica UNI11591, adottata da diverse associazioni professionali con la consulenza di alcune università, ha definito i requisiti dell'attività professionale di coloro che «consentono la comunicazione tra diverse realtà linguistiche e culturali», tratteggiandone alcuni profili specialistici, tra cui quello dell'interprete e del traduttore in ambito giuridico-giudiziario. Per merito di tale previsione tecnica, l'attività di intermediazione linguistica si smarca dalla mera trasposizione di parole e si arricchisce dell'attenzione agli «aspetti interculturali che, se ignorati, possono compromettere la comunicazione», superando la riduttiva concezione tradizionale.

Come si è detto, il d.lgs. n. 32/2014, contribuendo al riconoscimento della natura specialistica dell'attività da essi svolta, ha inserito gli esperti in «interpretariato e traduzione» nell'albo dei periti istituito presso ogni tribunale ed ha altresì integrato la composizione del comitato che sovrintende a tale albo, prevedendo la partecipazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate⁶⁷. Tali elenchi locali confluiscono nell'elenco nazionale rinvenibile presso il Ministero della Giustizia, consultabile attraverso l'apposito sito telematico (art. 67-*bis* disp. att. c.p.p., inserito dal d.lgs. n. 129/2016). Per effetto del riconoscimento dell'interprete e del traduttore come figura dotata di qualificazione professionale⁶⁸ e considerato che potranno essere ammesse all'iscrizione all'albo soltanto le persone fornite di «speciale competenza» nella materia (art. 69 disp. att. c.p.p.), si potranno ipotizzare prerequisiti di competenza di carattere generale⁶⁹ completati da conoscenze specifiche per l'esercizio della professione in ambito giudiziario.

Dato il vincolo, sancito per il giudice (ma, discutibilmente, non per la polizia) di nominare interprete e traduttore attingendo all'albo *ex art. 67-bis* c.p.p., lo stesso sarà tenuto a motivare circa le «specifiche e particolari esigenze» che lo spingono ad avvalersi di un esperto in esso non inserito; con la conseguenza, sancita dalla giurisprudenza di legittimità⁷⁰, della nullità dell'atto di nomina in assenza di alcuna ragionevole giustificazione.

⁶⁵ V. C. FALBO, *I risultati di FRA 2011. Bisogni e bisogni formativi nella comunicazione interlinguistica con i servizi di polizia e nei procedimenti penali*, in *Traduzione e interpretazione per la società e le istituzioni*, a cura di C. Falbo e M. Viezzi, EUT, Trieste 2014, 19 ss. L'indagine si è avvalsa del rapporto svolto nel 2016 dal FRA, l'*Agency for Fundamental Rights* dell'Unione Europea.

⁶⁶ M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel procedimento penale*, cit., 323.

⁶⁷ In mancanza di una loro precisa identificazione, sarà opportuno riferirsi alle associazioni inserite nell'elenco pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo economico: v. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel procedimento penale*, cit., 328.

⁶⁸ Sanzionabile, anche con la sospensione o cancellazione dall'albo, qualora non adempia agli obblighi derivanti dall'incarico (art. 70, disp. att. c.p.p.).

⁶⁹ Per una proposta in merito v. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel procedimento penale*, cit., 329, nt. 44.

⁷⁰ Cass., sez. V, 11 ott. 2002, n. 254322.

Strettamente legato al problema della qualità dell'intermediazione linguistica è anche il profilo dell'adeguato riconoscimento economico. Poiché le tariffe continuano ad essere fissate dalla l. n. 319/1980 (agg. dal D.M. del 2002) – 8 euro ogni due ore, salvo l'intervallo delle prime due ore per il quale sono corrisposti 14 euro – è difficile attendersi un servizio reso con accettabili livelli di professionalità.

Sez. II - Il purismo linguistico del processo civile

1. *Un ostacolo preliminare: accesso al processo e traduzione di misure afflittive rivolte allo straniero*

Il processo è giusto se viene innanzitutto assicurato il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale. In particolare, l'omissione della traduzione di un provvedimento destinato allo straniero, soprattutto se a contenuto afflittivo, in una lingua a lui accessibile deve essere ritenuta pregiudiziale per l'esercizio del suo diritto di difesa⁷¹. La Corte costituzionale, con la sent. n. 257/2004, ha affermato che le vigenti normative relative all'obbligo di traduzione dei provvedimenti riguardanti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione in una lingua conosciuta dallo straniero e, quando non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, «rispondono a criteri ragionevolmente funzionali, e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione». Essa ha dunque dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, c. 7⁷², e 14, c. 5-bis⁷³, del d. lgs. 286/98 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), impugnati nella parte in cui non prevedono la traduzione obbligatoria del decreto di espulsione e del provvedimento di allontanamento del questore nella lingua madre dello straniero o in una lingua che risulti, in base ad elementi certi, a lui conosciuta.

Per evitare che la generalità e l'astrattezza delle previsioni, che avevano consentito di sancirne la salvezza, andassero a scapito dell'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale⁷⁴, essa ha significativamente aggiunto che spetta ai giudici di merito «verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla

⁷¹ M. COPPOLELLA, *La tutela linguistica dello straniero nel processo penale italiano*, in *Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law*, n. 65, 2016.

⁷² Disposizioni rimaste invariate a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, dal d.-l. 4 aprile 2002, n. 51, dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, dal d.-l. 14 settembre 2004, n. 241 e dal d.-l. 27 luglio 2005, n. 144 e dal d.-l. 23 giugno 2011, n. 89.

⁷³ Aggiunto dall'art. 13 della l. n. 189/2002 e poi rimasto invariato a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 46/2017 e dal d.l. n. 113/2018 (c.d. decreto Sicurezza o decreto Salvini), conv. in l. n. 132/2018, il 1° dicembre scorso).

⁷⁴ Ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 286/98, le controversie relative alla procedura di espulsione amministrativa, di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, sono disciplinate dall'art. 18 d. lgs. n. 150/2011, salva l'impugnazione dell'espulsione ministeriale, per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico, di competenza del giudice amministrativo.

sussistenza dell'illecito penale contestato allo straniero»⁷⁵ (v. già sent. n. 198/2000). In virtù di tali poteri valutativi, la Corte di Cassazione civile ha inizialmente dichiarato l'inefficacia del decreto di espulsione in quanto per qualsiasi autorità amministrativa vige l'obbligo di consegnare, ad ogni straniero che non conosca la lingua italiana, l'atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione dell'atto stesso in una lingua da lui conosciuta, e, solo qualora non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, in modo da non ledere il diritto di difesa⁷⁶. Essa ha nell'occasione precisato che l'impossibilità di redigere un provvedimento in una lingua accessibile allo straniero è giustificato «[...] solo nel caso di mancata identificazione del paese di provenienza dello straniero in quanto privo di documenti, ossia per provenienza da un paese la cui lingua, per la sua rarità nel ambito delle lingue conosciute, non consenta l'agevole reperibilità di un traduttore»⁷⁷.

Ben più incisivo appare però l'indirizzo che la Corte di Cassazione ha assunto in seguito, ritenendo di dover modificare in senso restrittivo l'ampiezza della locuzione "ove non sia possibile", in considerazione del fatto che, data la moltiplicazione esponenziale delle espulsioni, si tratta il più delle volte di provvedimenti dai contenuti standardizzati e non personalizzati, per cui l'indisponibilità per l'amministrazione di un testo del decreto nella lingua conosciuta dall'espellendo appare implausibile. Sulla base di tali premesse, al fine di assicurare un «giusto processo di opposizione all'espulsione», essa afferma che l'uso di una lingua veicolare deve ritenersi possibile in via sussidiaria, solo quando si tratti di idioma raro ovvero quando la complessità della fattispecie renda inutilizzabili le schede plurilingue e, al contempo, si riscontri l'irreperibilità nell'immediato di un traduttore, purché ciò risulti verosimile secondo le circostanze⁷⁸.

L'inosservanza dell'obbligo di traduzione costituisce motivo di impugnazione, *anche tardiva*, del provvedimento di espulsione. Per la Corte costituzionale, infatti, la mancata conoscenza del provvedimento di espulsione, specie se dovuta a inosservanza dell'obbligo di traduzione, impedisce il decorso del termine per proporre impugnazione, in considerazione dell'«esigenza primaria di non vanificare il diritto di azione»: Corte cost., sent. n. 198/2000.

2. L'uso della lingua italiana nel processo e la nomina dell'interprete in una prospettiva funzionalista

A differenza che nel processo penale, l'art. 122 c.p.c.⁷⁹ non menziona alcun obbligo di trasposizione degli atti del processo civile nella lingua conosciuta dalla parte. Il co. 1 impone

⁷⁵ Punto 5 del *Cons. in dir.*

⁷⁶ Cass. civ., sez. I, 25 gen. 2002, n. 879.

⁷⁷ Cass. civ., sez. I, 7 apr. 2004, n. 6859; Cass. civ., sez. I, 19 febr. 2004, n. 3266; Cass. civ., sez. I, 19 dic. 2001, n. 16032.

⁷⁸ Cass. civ., 8 mar. 2012, n. 3678/12, su cui M. GRADI, *Osservatorio sulla Cassazione civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 833 e, diffusamente, G. SAVIO, *Espulsioni e respingimenti. I profili sostanziali*, cit. par. 3.1.

⁷⁹ L'art. 122 (Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete), del c.p.c., dispone che: «In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può

l'uso della lingua italiana per qualsiasi atto, orale o scritto, del giudizio e per tutta la durata di questo: regola che vale per gli atti processuali in senso proprio, ma non per gli atti preparatori, che possono essere tradotti (ex art. 123 c.p.c.). Da ciò discende che gli atti non redatti in lingua italiana sono nulli o da considerare come non proposti. Conformemente all'impostazione tradizionale, ispirata ad un purismo linguistico, la giurisprudenza non solo esclude la nullità, per omessa traduzione, dell'atto di citazione con cui è convenuto in giudizio lo straniero residente in Italia⁸⁰; ma aggiunge che le spese di traduzione sostenute dalla parte alloglotta, in quanto funzionali alla formazione della documentazione da produrre in giudizio, vanno annoverate tra le spese processuali da liquidare a conclusione del processo⁸¹.

Né la visione italiano-centrica può dirsi smentita dalle prerogative stabilite nell'ordinamento italiano a favore delle minoranze linguistiche⁸² (e che oggi rispecchiano anche il valore fondamentale che l'Unione Europea assegna alla diversità sul piano della lingua ex art. 167 TFUE). Se infatti le minoranze francofone della Valle d'Aosta, quella tedesca della provincia di Bolzano (attraverso i processi bilingui e monolingui in tedesco e in italiano) e quella slovena in virtù del trattato di Osimo del 1975 (eseguito nel 1977) già godevano di una tutela processuale, questa era concepita più come un aspetto della loro autonomia politica⁸³ che come una necessità legata all'effettività della difesa in giudizio e dunque si riteneva non intaccasse il monismo linguistico del processo civile italiano⁸⁴. Un cambiamento di prospettiva sembra venire dalla l. n. 482/1999, la quale sancisce che – in attuazione dell'art. 6 Cost. e degli artt. 6 Cedu⁸⁵ e 14 Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici – gli appartenenti alle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e a quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo sono ammessi all'uso della propria lingua nei procedimenti davanti al giudice di pace (artt. 2 e 9, co. 3). La legge compie un significativo passo avanti anche perché equipara la categoria, di nuova creazione, delle "minoranze storiche" alle minoranze riconosciute: queste, in assenza di un'individuazione su base legale, erano state determinate via via dalla giurisprudenza costituzionale⁸⁶, anche ai fini

nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio».

⁸⁰ Trib. Lanciano, 2 febr. 2005.

⁸¹ E. VULLO, *Art. 2*, cit., in C. CONSOLO (dir. da), *Codice di procedura civile. Commentario*, t. I, Wolters Kluwer, Milano 2018, 1434.

⁸² V. in tema M.C. GRISOLIA, *La lingua italiana: un valore da tutelare? Problemi e prospettive*, in P. CARETTI-G. MOBILIO (a cura di), *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica*, Atti del convegno di Firenze, 18 mar. 2016, Giappichelli, Torino 2016, 13 ss.

⁸³ P. BIAVATI, *Giurisdizione civile, territorio ed ordinamento aperto*, Giuffrè, Milano 1997, 244.

⁸⁴ B. BRUNELLI, *sub art. 122 c.p.c.*, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, a cura di Carpi-Taruffo, Wolters Kluwer Cedam, Milano-Padova 2018, 508; E. VULLO, *Art. 2*, cit., 1438.

⁸⁵ Nell'ambito del Consiglio d'Europa, la tutela dell'identità culturale delle minoranze linguistiche è specificamente presa in considerazione dalla Carta europea delle lingue regionali minoritarie (CELRM), adottata a Strasburgo nel novembre 1992 e siglata dall'Italia nel 2000, ma mai in seguito ratificata. V., al riguardo, J. BEQIRAJ, *La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie: potenzialità e freni*, in S. BARONCELLI (a cura di), *Regioni a Statuto speciale e tutela della lingua. Quale apporto per l'integrazione sociale e politica?*, Giappichelli, Torino 2017, 3 ss.

⁸⁶ V. M. ROSINI, *Recenti sviluppi in tema di uso delle lingue minoritarie nei procedimenti giudiziari*, in *Osserv. sulle fonti*, 1/2016, 4 ss., anche in S. BARONCELLI (a cura di), *Regioni a Statuto speciale e tutela della lingua*, cit., 173 ss.

dell'applicazione dell'art. 109 c.p.p.⁸⁷. Al tempo stesso, la disciplina rimane insoddisfacente, escludendo dalla tutela le "minoranze diffuse", ovvero prive di delimitazione territoriale (*rom e sinti*)⁸⁸.

La previsione della legge n. 482 offre (sulla scorta del modello di cui all'art. 109 appena richiamato) un diritto personale territorialmente delimitato, non esercitabile cioè davanti ad autorità giudiziarie insediate al di fuori dell'area geografica di stanziamento delle minoranze protette⁸⁹. Ma l'apertura manifestata dal legislatore del 1999 è rimasta a lungo priva di riscontro pratico⁹⁰.

Un maggiore rilievo pratico della normativa contenuta nella l. n. 482/1999 potrebbe venire da un'importante decisione della Cassazione (in merito al processo sardo ma di rilievo

⁸⁷ Il quale, al co. 2, stabilisce che «davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta», al cittadino italiano che appartiene a questa minoranza spetta (a pena di nullità) il diritto, ad essere, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua, alla redazione del relativo verbale anche in tale lingua, nonché, sempre previa richiesta, alla traduzione degli atti del procedimento a lui indirizzati.

⁸⁸ Ed è stato anche censurato dall'UE per l'esclusione della lingua zingara.

Sul rapporto, in generale, tra minoranze storiche e "nuove minoranze", legate ai flussi migratori, v. P. CARETTI, *Prefazione*, in P. CARETTI-G. MOBILIO (a cura di), *La lingua come fattore di integrazione sociale e politica*, cit., XII e S. BARONCELLI, *La protezione linguistica nelle Regioni a statuto speciale fra lingue minoritarie e lingue dei nuovi immigrati*, Id. (a cura di), *Regioni a Statuto speciale e tutela della lingua*, cit., XV ss.

Per una prospettiva comparata, v. S. MASCIOTTA, *La tutela delle minoranze linguistiche tra Stati Uniti e Canada: due esperienze giuridiche a confronto*, Giappichelli, Torino 2018.

⁸⁹ La cui perimetrazione spetta agli enti locali, con una eccessiva discrezionalità.

⁹⁰ V. M. ROSINI, *Recenti sviluppi in tema di uso delle lingue minoritarie*, cit., 9.

In particolare, quanto alla minoranza slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, sebbene le sia riconosciuto il diritto all'uso della propria lingua nei rapporti con le autorità giudiziarie locali (art. 8, l. n. 38/2001), la giurisprudenza di legittimità ribadisce che il difensore del soggetto appartenente a tali minoranze deve usare la lingua italiana. È fatta salva la prerogativa dell'assistito di chiedere la traduzione dell'atto, ma si precisa che il rifiuto di accordarla comporta invalidità dell'atto compiuto, solo ove l'interessato deduca che ciò gli ha impedito di comprenderne il contenuto, pregiudicando il suo diritto di difesa. La verifica del grado di conoscenza della lingua da parte dell'alloggiato e del pregiudizio da essa allegato spetta al giudice, con valutazione insindacabile in sede di legittimità. È agevole però rilevare che, senza la possibilità di conoscere le opzioni che l'ordinamento mette a disposizione dell'interessato quanto alla tutela in giudizio, è problematico per l'alloggiato prefigurarsi gli effetti pregiudizievoli della mancata traduzione. In sintesi, il riconoscimento viene risolto, riduttivamente, nell'addossare alla parte l'onere di richiedere la traduzione degli atti processuali o l'intervento di un interprete e di provare il pregiudizio, senza alcuna più robusta garanzia. A sostegno di simile lettura minimale la giurisprudenza tende ad addurre l'argomento per cui l'art 6 Cost. non equivarrebbe a costituzionalizzazione del trattato di Osimo del 1975. Di conseguenza la giurisprudenza ha ritenuto non solo che non sia sufficiente lamentare genericamente la mera violazione del diritto all'uso dello sloveno nel processo, ma anche che la mancata traduzione di una sentenza pronunciata dalle autorità giudiziarie del Friuli Venezia Giulia non ne infici la validità, senza che ad essa si accompagni la concreta menomazione del diritto di difesa.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 l. n. 689/1981, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., limitatamente al processo di opposizione a ordinanze-ingiunzione, in quanto non prevedono che, quando il giudizio pende davanti al tribunale (allora il pretore) presso cui sia insediata una minoranza linguistica (nel caso di specie quella slovena), sia consentito agli appartenenti a tale minoranza l'uso della lingua-madre (C. Cost., sent. n. 62/1992, con osservazione di S. BARTOLE, *La tutela della minoranza slovena fra giurisprudenza costituzionale e legislazione ordinaria*, in *Giur. cost.*, 1992, I, 342 ss.).

generale) che, pur non accogliendo il ricorso per la mancata delimitazione dell'ambito territoriale in cui è localizzata la minoranza linguistica, fornisce un'interpretazione particolarmente ampia del diritto del cittadino, che ad essa appartiene, all'uso della lingua materna, a prescindere dalla natura del procedimento in cui il richiedente è coinvolto ed estesa dunque anche al giudizio civile⁹¹.

3. Nomina dell'interprete e del traduttore e persistenza della prospettiva funzionalista

La successiva previsione di cui al co. 2, relativa alla nomina dell'interprete, si atteggia come una limitata deroga al primo comma, che consiste nel dar vita ad una mera facoltà, cui il giudice è abilitato a ricorrere quando deve sentire chi non conosce l'idioma ufficiale del processo. Egli anzi deve ricorrervi, se si tratta di un elemento probatorio decisivo formulato in lingua diversa dall'italiano, che lui non conosca, non potendo ritenersi esonerato dal prenderlo in considerazione dalla previsione di quella italiana come lingua ufficiale del giudizio.

La concezione dominante dell'interpretazione nel processo civile segue il paradigma funzionalista, considerandola atta a fornire un ausilio alla corretta e completa cognizione del giudice. In questo approccio, stentano a farsi spazio letture dell'istituto in chiave garantista delle esigenze di difesa. Facendo leva sul rispetto del principio del contraddittorio, si è ad esempio affermato che la facoltatività della nomina dell'interprete va intesa nel senso che essa potrebbe essere omessa solo se *tanto* le parti *quanto* il giudice siano a conoscenza dell'idioma straniero⁹². Andrebbe di contro disattesa la lettura dominante, avallata dalla giurisprudenza, che reputa sufficiente la conoscenza della lingua straniera da parte del *solo* giudice, per far a meno dell'interprete⁹³.

Mostra sensibilità alla garanzia dell'effettività del contraddittorio anche la Corte di cassazione, quando afferma, riguardo a un procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione, che, se lo straniero ha chiesto di essere ascoltato previa nomina di un interprete, la decisione va cassata, ove la richiesta sia stata disattesa⁹⁴. Nonostante ciò la dottrina propende a inquadrare la figura dell'interprete come ausiliario del giudice piuttosto che alla stregua di un consulente tecnico⁹⁵.

A norma dell'art. 123 c.p.c.⁹⁶, il giudice, quando si renda necessario procedere all'esame di documenti⁹⁷ – prodotti dalle parti – redatti in una lingua straniera, può procedere

⁹¹ C. cass., sez. IV, 12 dicembre 2014, n. 51812 e, in merito, M. ROSINI, *Recenti sviluppi in tema di uso delle lingue minoritarie*, cit., 9 ss.

⁹² B. CAVALLONE, *Discrezionalità del giudice civile nella nomina del traduttore e dell'interprete*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, 271.

⁹³ C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, Giappichelli, Torino 2017, 485.

⁹⁴ Cass. civ., 21 apr. 2009, n. 9448.

⁹⁵ E. VULLO, *Art. 2*, cit., 1439.

⁹⁶ L'art. 123 (Nomina del traduttore), del c.p.c., sancisce che: «Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'art. precedente».

⁹⁷ Ovvero di dichiarazioni contenute in supporti diversi da quello cartaceo, quali nastri magnetici, pellicole fotografiche, *cd rom*, etc.

alla nomina di un traduttore, su istanza di parte o d'ufficio. L'atto di nomina, che è da intendere come facoltativo, può essere omesso quando il giudice conosca la lingua straniera⁹⁸ (indipendentemente in questo caso dalla conoscenza che di essa abbiano anche le parti), o quando si tratti di un documento facilmente comprensibile e in concreto compreso dalle parti, oppure quando esse concordino sul significato da tributare al documento o, ancora, quando una parte abbia prodotto in giudizio una traduzione la cui attendibilità non sia contestata dalla controparte. Ne deriva che, in presenza di contestazione delle parti sul senso da attribuire al documento in lingua straniera, la nomina del traduttore è obbligatoria⁹⁹. Viola le suddette disposizioni codicistiche il giudice che, sulla base dell'erroneo presupposto del divieto di usare nel processo una lingua diversa da quella italiana, si rifiuti di prendere in considerazione un documento potenzialmente decisivo nel processo, senza motivare circa le ragioni per le quali non ha proceduto alla nomina di un interprete o un traduttore¹⁰⁰.

Anche il traduttore, così come l'interprete, va considerato come "ausiliario" del giudice e pertanto la sua opera è liberamente valutabile da quest'ultimo.

Sez. III - I processi monolingui e bilingui in Südtirol

1. *Dalla tutela delle minoranze linguistiche presenti suo territorio italiano alla tutela di tutti i germanofoni, anche stranieri non residenti*

La disciplina prevista per le minoranze «superprotette»¹⁰¹, essendo unica per qualsiasi tipo di giudizio, richiede di essere trattata unitariamente. Il riferimento va precisamente alla minoranza tedesca dell'Alto Adige/Südtirol¹⁰², destinataria di una normativa più favorevole rispetto al disposto codicistico (art. 109 c.p.p.), dettata dagli artt. 99 e 100 dello Statuto che a quel disposto si sostituiscono integralmente¹⁰³. In base ad essi «i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale...». Anche alla luce delle norme di attuazione (contenute nel d.P.R. n. 574/1988)¹⁰⁴, il modello prevalente è quello del processo monolingue in una delle due lingue ufficiali (italiano o tedesco), che può cedere alla possibilità del processo bilingue. Le garanzie

⁹⁸ V. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, I, cit., 485.

⁹⁹ V. E. VULLO, *Art. 2*, cit., 1442.

¹⁰⁰ V. Corte cass, 9 sett. 1987, n. 7232.

¹⁰¹ Per questa definizione v. M. ROSINI, *Recenti sviluppi in tema di uso delle lingue minoritarie*, cit., 12.

¹⁰² Per le difficoltà di attuazione dell'art. 38, Statuto della Valle d'Aosta, in relazione alla minoranza francofona, teoricamente anch'essa titolare di posizioni privilegiate, v. infatti M. ROSINI, *Recenti sviluppi in tema di uso delle lingue minoritarie*, cit., 12 s.

¹⁰³ In virtù dello stesso articolo 109, co. 2, c.p.p., che fa espressamente salvi «gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali».

¹⁰⁴ Recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari", successivamente modificato dal d.lgs. n. 283/2001, dal d.lgs. n. 124/2005 e in ultimo dal d.lgs. n. 186/2015.

linguistiche previste per la minoranza germanofona, oltre ad essere circoscritte agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, valgono solo per i giudizi di primo e secondo grado, mentre non si applicano al ricorso per cassazione¹⁰⁵, che per il fatto di essere squisitamente cartolare si realizza senza la partecipazione personale delle parti. Esse costituiscono la declinazione in ambito processuale (penale, civile ed amministrativo) del principio del separatismo linguistico, ovvero dell'uso disgiunto della lingua italiana e di quella tedesca nei rapporti con i pubblici uffici, sulla base di una scelta liberamente rimessa all'interessato. La violazione delle disposizioni relative alla scelta e all'uso della lingua, comporta nullità degli atti, anche successivi, redatti nella lingua diversa (art. 23-*bis*, d.P.R. n. 574/1988).

Se la disciplina speciale mira alla salvaguardia, intesa come conservazione e promozione, del patrimonio linguistico, la sua *ratio* si è gradualmente e progressivamente affrancata dall'impronta originaria, estendendo così al di là della cerchia della minoranza territorialmente delimitata la prerogativa di effettività della difesa. Ciò è potuto accadere in quanto, già sulla carta, la scelta della lingua del processo – pur formalmente definita “lingua materna” dal d.p.r. 574/1988 – appare scollegata dall'effettiva appartenenza alla minoranza linguistica da parte dell'imputato¹⁰⁶, il quale la può modificare una volta nel corso del processo di primo grado, una seconda volta nell'atto d'appello e una terza nel corso di tale giudizio¹⁰⁷.

È il caso di notare che la veste linguistica del processo, oltre ad essere soggetta a ripetute variazioni, appare del tutto promiscua: mentre le parti private e i testimoni parlano in una lingua, la verbalizzazione può avvenire nell'altra appositamente scelta a tal fine, in quanto «ciò che realmente interessa agli attori processuali non è la lingua “ufficiale” del processo, cioè quella in cui si verbalizzano le dichiarazioni e nella quale il giudice emette la sentenza, ma la possibilità individuale di esprimersi nella propria lingua»¹⁰⁸. Tale facoltà, di cui sia avvalgono soprattutto testimoni ed imputati, di usare una lingua diversa da quella scelta per il processo penale rischia di vanificare la *cross examination*, la cui utilità si fonda sull'immediatezza e prontezza del confronto dialettico in modo da far emergere le contraddizioni della deposizione (esigenza compromessa dalla necessità di tradurre volta per volta ogni singola domanda, formulata nella lingua ufficiale, nella diversa lingua in cui si esprime il teste)¹⁰⁹.

Una volta assodato che il processo in lingua tedesca assolve anche a finalità diverse rispetto alla tutela della minoranza linguistica, si era aperta la strada alla possibilità, concretamente praticata dai giudici della provincia di Bolzano, che altri soggetti germanofoni, quali cittadini austriaci o tedeschi, anche occasionalmente presenti sul territorio sudtirolese, se ne potessero avvalere. L'estensione ha ricevuto l'avallo della Corte di Giustizia dell'Unione europea con la citata sentenza *Bickel e Franz* del 24 novembre 1998, che ha superato il requisito

¹⁰⁵ Cass. pen, sez. V., 17 genn. 2014, n. 6662.

¹⁰⁶ Cass. civ., sez. II, 22 nov. 2012, n. 20715.

¹⁰⁷ V. B. BAUMGARTNER, *La tutela delle minoranze nel processo penale e minorile sudtirolese*, in *Osserv. sulle fonti*, 1/2016, 2, anche in S. BARONCELLI (a cura di), *Regioni a Statuto speciale e tutela della lingua*, cit., 209 ss.

¹⁰⁸ B. BAUMGARTNER, *La tutela delle minoranze*, cit., 3.

¹⁰⁹ Per gli *escamotage* adottati nella prassi, consistenti nella verbalizzazione nella lingua del processo senza traduzione delle domande al teste (che in genere conosce anche l'altra lingua), rinviando la traduzione ad un momento successivo (senza che ciò spesso avvenga, per rinuncia delle parti stesse), v. *ibidem*, 2.

della residenza della parte processuale nella Provincia di Bolzano¹¹⁰. La significativa decisione, resa riguardo ad un giudizio penale, ha affermato che, una volta che una normativa nazionale abbia riconosciuto il diritto a che il processo si svolga in una lingua diversa da quella ufficiale, la normativa dell'UE impone di comunicare tale diritto a tutti i cittadini degli Stati membri che circolano o soggiornano (per finalità turistiche ad es.) nel territorio in cui vige quel diritto. Il principio viene precisato dai giudici di Lussemburgo (stavolta riguardo ad un giudizio civile) nella sentenza *Rüffer c. Pokorná*, per cui la deroga all'uso della lingua italiana in giudizio, prevista per gli organi giudiziari dislocati nella Provincia di Bolzano a tutela della minoranza tedesca residente nel territorio, deve operare anche nei confronti dei cittadini germanofoni di altri Stati membri dell'Unione europea, che in quel territorio si limitano a circolare o soggiornare, i quali altrimenti risulterebbero svantaggiati¹¹¹. L'insistenza sul punto della Corte di Giustizia dovrebbe essere decisiva nel superare posizioni della giurisprudenza di legittimità, ancorate all'interpretazione delle disposizioni statutarie come esclusivamente rivolte alle minoranze linguistiche provinciali¹¹². La Corte di cassazione, con la sentenza, sez. trib., 5 giugno 2015, n. 11663, sembra finalmente accogliere l'estensione europea.

Il d.lgs. n. 186/2015 modifica le disposizioni originarie del d.p.r. 574/1988 sostituendo il doppio requisito di "cittadino" e di "residente nella Provincia di Bolzano" con il generico riferimento agli "interessati", "a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede". L'unico elemento che condiziona l'applicabilità del processo in tedesco è che si debba celebrare dinnanzi agli organi giudiziari situati nella Provincia autonoma di Bolzano (Trib. civ. e pen. di primo grado, sez. autonoma della Corte d'appello, Trib. per i minorenni e di sorveglianza, TAR e Corte dei conti).

In tal modo, sul versante del processo civile, sia pure limitatamente alle sedi giudiziarie istituite nella provincia di Bolzano, il processo tedesco cessa di essere espressione della mera tutela dell'identità culturale di una minoranza linguistica, sganciata da esigenze di effettività della tutela giurisdizionale (per la contemporanea conoscenza – già rilevata – da parte degli interessati anche dell'italiano), per assumere, al contrario, una finalità più vicina alla piena partecipazione al giudizio dello straniero germanofono che si trovi sul territorio anche occasionalmente. Per questa via, si finisce per immettere nel campo dell'assistenza linguistica nei giudizi civili un'istanza attinente al principio di difesa in giudizio (art 24 Cost.). Tuttavia, data la delimitazione geografica e la specificità linguistica della garanzia – in virtù della quale si esclude analogo trattamento per gli idiomi diversi dal tedesco – è ancora troppo poco per parlare di un'apertura del processo civile verso la concezione dell'assistenza linguistica come garanzia di effettiva partecipazione dell'interessato al giudizio.

¹¹⁰ V. A. GATTINI, *La non discriminazione di cittadini nell'uso della lingua nel processo penale: il caso Bickel*, in *Riv. dir. inter.*, 1, 1999, 106; E. PALICI DI SUNI PRAT, *L'uso della lingua materna tra tutela delle minoranze e parità di trattamento nel diritto comunitario*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1, 1999, 171.

¹¹¹ CG, 27 mar. 2014, *Rüffer c. Pokorná*. V. C. RASIA, *Palinodia all'uso della lingua italiana nel processo civile tra cittadinanza europea e tutela delle minoranze linguistiche*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 1594.

¹¹² Cass., civ., sez. II, 22 nov. 2012, n. 20715, cit.